COMMISSIONI RIUNITE

ISTRUZIONE (VIII) - LAVORI PUBBLICI (IX)

IV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VIII COMMISSIONE **ERMINI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 75

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 (*Modificato dalla VI e dalla VII Commissioni permanenti riunite del* (*Senato*) (3509-*B*) 75

PRESIDENTE 75, 76, 78, 79, 82, 88

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione* 75, 78, 79, 88

GUI, *Ministro della pubblica istruzione* 76

SERONI 82

VALITUTTI 88

Votazione segreta:

PRESIDENTE 88

La seduta comincia alle 9,40.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fusaro e Savio Emanuela, per l'VIII Commissione, Bottari e Buzzetti per la IX Commissione.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 *(Modificato dalla IV e dalla VII Commissioni permanenti riunite del Senato)* (3509-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 », n. 3509-*B*, approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 ottobre 1966, modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1967, modificato nuovamente, in riunione comune, dalla VI e dalla VII Commissione del Senato della Repubblica nella seduta del 14 luglio 1967.

Sulle modifiche apportate dalla VI e dalla VII Commissione del Senato ha facoltà di riferire il relatore della IX Commissione, onorevole Calvetti.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Il disegno di legge che la Camera rinviò al Senato alcune settimane fa – per l'esattezza il 22 giugno scorso – profondamente modificato, ci torna ora dall'altro ramo del Parlamento con alcuni lievi emendamenti, essendo state accolte quasi integralmente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti apportati dalla VI e dalla VII Commissione del Senato sono puramente formali e non modificano la struttura

del disegno di legge, per cui mi pare superfluo illustrarli.

Concludo invitando gli onorevoli Commissari a voler dare la loro approvazione definitiva a questo tanto atteso disegno di legge nel testo oggi al nostro esame.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Concordo con il relatore ed anticipatamente dichiaro di essere favorevole alle modificazioni apportate dalla VI e VII Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate. L'articolo 1 non è stato modificato.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(*Oneri accessori*)

Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, comprendono anche quelli:

a) per il relativo arredamento, compresa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi;

b) per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

c) per le incombenze di cui al quarto comma dell'articolo 16, quando tali adempimenti siano affidati ad Enti o, in tutto o in parte, a liberi professionisti;

d) per la spesa occorrente per l'acquisto delle aree nei casi in cui debba provvedere lo Stato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

La VI e la VII Commissione del Senato lo hanno così modificato:

ART. 2.

(*Oneri accessori*)

Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, comprendono anche quelli:

a) per l'arredamento, compresa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi;

b) per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

c) per le incombenze di cui al quarto comma dell'articolo 16, quando tali adempimenti siano affidati ad Enti o, in tutto o in parte, a liberi professionisti;

d) per la spesa occorrente per l'acquisto delle aree nei casi in cui debba provvedere lo Stato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dalle Commissioni riunite del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati modificati.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(*Formazione dei programmi*)

Alla formazione dei programmi nazionali quinquennali e dei relativi programmi regionali annuali si provvede secondo le seguenti modalità:

1) i Comuni, le Provincie e gli altri Enti obbligati, anche riuniti in consorzio, presentano e motivano, nel termine fissato dal Ministro della pubblica istruzione, nel primo semestre del biennio antecedente alla scadenza del programma, i propri fabbisogni complessivi nel settore dell'edilizia scolastica al Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente, per tramite del Provveditore agli studi, il quale allegherà al complesso delle segnalazioni pervenute il parere sul merito di ciascuna e sul loro coordinamento anche territoriale, espresso da una Commissione provinciale.

Tale Commissione sarà costituita: dal Provveditore agli studi che la presiede, dallo Assessore alla pubblica istruzione dell'Amministrazione provinciale o da un suo sostituto, da cinque sindaci designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a tre, da un Ispettore scolastico e da un Capo di istituto designati dal Provveditore agli studi. In ogni caso, dei cinque sindaci, almeno uno deve rappresentare la minoranza. La Commissione è nominata con decreto del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale e dura in carica 5 anni.

Nella presentazione dei fabbisogni complessivi devono essere incluse le opere che gli Enti interessati intendono realizzare, per intero o per singoli lotti funzionali, con propri mezzi di bilancio, e i tempi previsti per la esecuzione delle opere. In nessun caso costituisce ragione di priorità la partecipazione all'onere da parte dell'Ente.

I Provveditori, sentita la Commissione provinciale, segnalano al Sovrintendente anche i fabbisogni complessivi degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica, dotati di personalità giuridica o di autonomia amministrativa e degli Istituti statali di educazione, nonché gli eventuali fabbisogni che non fossero stati indicati dagli Enti obbligati;

2) il Sovrintendente scolastico regionale o interregionale sottopone al Comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione;

3) il Comitato regionale formula la proposta di programma quinquennale regionale con l'indicazione della localizzazione e della graduatoria degli interventi proposti, e il Sovrintendente scolastico la trasmette al Ministero della pubblica istruzione;

4) il Comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorità determinate dai criteri di valutazione di cui all'articolo 5, il progetto di programma nazionale quinquennale, con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la formazione dei programmi regionali annuali.

Il programma nazionale quinquennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

5) il Comitato regionale formula successivamente i programmi regionali annuali sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista, e sono approvati con decreti del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente.

Detti programmi esecutivi sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli altri enti interessati.

La spesa dei programmi esecutivi annuali non può superare il 90 per cento dell'importo del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. Il restante 10 per cento è accantonato per eventuali integrazioni nonché per le variazioni previste dal n. 4 del primo comma dell'articolo 7, e sarà comunque utilizzato per opere edilizie entro il termine di scadenza del programma.

Le eventuali variazioni ai programmi esecutivi regionali sono predisposte dal Comitato regionale e approvate con decreto del Sovrintendente entro il 30 settembre di ogni anno. I decreti del Sovrintendente sono notificati entro 30 giorni agli Uffici e agli Enti interessati.

6) le proposte di programma quinquennale possono prevedere, in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto e l'eventuale ampliamento, completamento e riattamento di edifici già esistenti, sempre che rispondano ai criteri di funzionalità didattica ed ambientale di cui all'articolo 10 della legge 16 luglio 1965, n. 874, e l'acquisto sia economicamente conveniente.

La VI e la VII Commissione permanente del Senato lo hanno così modificato:

ART. 9.

(*Formazione dei programmi*)

Alla formazione dei programmi nazionali quinquennali e dei relativi programmi regionali annuali si provvede secondo le seguenti modalità:

1) i Comuni, le Provincie e gli altri Enti obbligati, anche riuniti in consorzio, presentano e motivano, nel primo semestre del biennio antecedente alla scadenza del programma, i propri fabbisogni complessivi nel settore dell'edilizia scolastica al Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente, per tramite del Provveditore agli studi, il quale allegherà al complesso delle segnalazioni pervenute il parere sul merito di ciascuna e sul loro coordinamento anche territoriale, espresso da una Commissione provinciale.

Tale Commissione sarà costituita: dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'Assessore alla pubblica istruzione dell'Amministrazione provinciale o da un suo sostituto, da cinque sindaci designati dal Consiglio provinciale, eletti con voto limitato a tre, da un Ispettore scolastico e da un Capo di istituto designati dal Provveditore agli studi. In ogni caso, dei cinque sindaci, almeno uno deve rappresentare la minoranza. La Commissione è nominata con decreto del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale e dura in carica 5 anni.

Nella presentazione dei fabbisogni complessivi devono essere incluse le opere che gli Enti interessati intendono realizzare, per intero o per singoli lotti funzionali, con propri mezzi di bilancio, e i tempi previsti per la esecuzione delle opere. In nessun caso costituisce ragione di priorità la partecipazione all'onere da parte dell'Ente.

I Provveditori, sentita la Commissione provinciale, segnalano al Sovrintendente anche i

fabbisogni complessivi degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica, dotati di personalità giuridica o di autonomia amministrativa e degli Istituti statali di educazione, nonché gli eventuali fabbisogni che non fossero stati indicati dagli Enti obbligati;

2) il Sovrintendente scolastico regionale o interregionale sottopone al Comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione;

3) il Comitato regionale formula la proposta di programma quinquennale regionale con l'indicazione della localizzazione e della graduatoria degli interventi proposti, e il Sovrintendente scolastico la trasmette al Ministero della pubblica istruzione;

4) il Comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora, secondo priorità determinate dai criteri di valutazione di cui all'articolo 5, il progetto di programma nazionale quinquennale, con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la formazione dei programmi regionali annuali.

Il programma nazionale quinquennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

5) il Comitato regionale formula successivamente i programmi regionali annuali sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista, e sono approvati con decreti del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente.

Detti programmi esecutivi sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli altri Enti interessati.

La spesa dei programmi esecutivi annuali non può superare il 90 per cento dell'importo del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. Il restante 10 per cento è accantonato per eventuali integrazioni nonché per le variazioni previste dal n. 4 del primo comma dell'articolo 7, e sarà comunque utilizzato per opere edilizie entro il termine di scadenza del programma.

Le eventuali variazioni ai programmi esecutivi regionali sono predisposte dal Comitato regionale e approvate con decreto del Sovrintendente entro il 30 settembre di ogni anno. I decreti del Sovrintendente sono notificati entro 30 giorni agli Uffici e agli Enti interessati.

6) le proposte di programma quinquennale possono prevedere, in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto e l'eventuale ampliamento, completamento e riattamento di edifici già esistenti, sempre che rispondano ai criteri di funzionalità didattica ed ambientale previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di edilizia scolastica e l'acquisto sia economicamente conveniente.

Come si vede le modificazioni apportate dalla VI e dalla VII Commissione del Senato riguardano il secondo, terzo e ultimo capoverso.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. In sostanza è stata soppressa la frase « nel termine fissato dal Ministro della pubblica istruzione ». Sono favorevole alla modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento.

Quanto al terzo capoverso, il testo approvato dalla Camera prevedeva che i sindaci dovevano essere designati dal Consiglio provinciale; ora si dice: « cinque sindaci designati dal Consiglio provinciale, eletti ».

È una modifica formale, che senz'altro migliora il testo.

In merito, infine, all'ultimo capoverso occorre rilevare che la frase « di cui all'articolo 10 della legge 16 luglio 1965, n. 874 » è stata sostituita dall'altra: « previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di edilizia scolastica ». È una formulazione più ampia, alla quale mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 9 nel testo approvato dalle Commissioni riunite del Senato.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10

(*Termini per gli adempimenti della programmazione*).

Salvo quanto stabilito per il primo programma quinquennale dal successivo articolo 12, i termini per gli adempimenti della programmazione prevista dall'articolo 9 sono i seguenti:

entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato dal Ministro della pubblica istruzione a norma del n. 1 del precedente articolo 9: presentazione delle segnalazioni da parte de-

gli Enti obbligati per tramite del Provveditore agli studi;

entro i successivi due mesi: elaborazione del parere sul merito e sul coordinamento da parte della Commissione provinciale;

entro i successivi due mesi: elaborazione della proposta di programma regionale;

entro i successivi tre mesi: elaborazione del programma nazionale e trasmissione ai Comitati regionali;

entro i successivi tre mesi: predisposizione dei piani esecutivi annuali ed approvazione del piano esecutivo del primo anno, con decreto, dal Sovrintendente, che ne dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione,al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli Enti interessati.

I successivi programmi regionali annuali devono essere approvati entro il termine del 30 giugno con l'adempimento delle medesime formalità.

La VI e la VII Commissione del Senato lo hanno così modificato:

ART. 10.

(*Termini per gli adempimenti della programmazione*).

Salvo quanto stabilito per il primo programma quinquennale dal successivo articolo 12, i termini per gli adempimenti della programmazione prevista dall'articolo 9 sono i seguenti:

entro tre mesi dalla data fissata dal Ministro della pubblica istruzione: presentazione delle segnalazioni da parte degli Enti obbligati per tramite del Provveditore agli studi;

entro i successivi tre mesi: formulazione del parere sul merito e sul coordinamento da parte della Commissione provinciale;

entro i successivi due mesi: elaborazione della proposta di programma regionale;

entro i successivi tre mesi: elaborazione del programma nazionale e trasmissione ai Comitati regionali;

entro i successivi tre mesi: predisposizione dei piani esecutivi annuali ed approvazione del piano esecutivo del primo anno, con decreto, dal Sovrintendente, che ne dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli Enti interessati.

I successivi programmi regionali annuali devono essere approvati entro il termine del 30 giugno dell'anno che precede quello cui si riferiscono, con l'adempimento delle medesime formalità.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Le modificazioni apportate al secondo ed ultimo comma sono chiaramente in relazione con quanto disposto dall'articolo 9.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 10 nel testo approvato dalle Commissioni riunite del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 11 non è stato modificato.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER IL PERIODO 1967-1971.

ART. 12.

(*Norme per la formazione dei programmi nel quinquennio 1967-1971*)

Per gli anni 1967 e 1968 gli interventi di cui al presente titolo saranno attuati, in via transitoria, mediante un programma biennale proposto dal Provveditore agli studi formulato in base alle richieste degli Enti obbligati, sentito il parere di una Commissione composta dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'Assessore provinciale alla pubblica istruzione, dal Sindaco del Comune capoluogo di provincia o da un Assessore da lui delegato, da un Ispettore scolastico e da un Capo di istituto di scuola secondaria nominato dal Provveditore agli studi.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti obbligati sono tenuti a presentare le proprie richieste e nei successivi trenta giorni il Provveditore trasmetterà il programma biennale provinciale al Ministero della pubblica istruzione.

Il programma biennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

Per il completamento di singoli lotti funzionali di opere, già ammessi a contributo statale a norma delle precedenti leggi, il programma biennale dovrà prevedere, con carattere di priorità, interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo.

I lavori di completamento sono affidati in concessione agli Enti obbligati con le modalità di cui all'articolo 16.

Per il periodo 1969-71 si applicheranno, per la formazione e l'approvazione dei programmi, le norme di cui al Capo primo del presente titolo, mediante l'attuazione di un programma nazionale triennale, da approvarsi entro il 30 settembre 1968.

La VI e la VII Commissione del Senato lo hanno così modificato:

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER IL PERIODO 1967-1971.

ART. 12.

(*Norme per la formazione dei programmi nel quinquennio 1967-1971*)

Per gli anni 1967 e 1968 gli interventi di cui al presente titolo saranno attuati, in via transitoria, mediante un programma biennale proposto dal Provveditore agli studi formulato in base alle richieste degli Enti obbligati, sentito il parere di una Commissione composta dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'Assessore provinciale alla pubblica istruzione, dal Sindaco del Comune capoluogo di provincia o da un Assessore da lui delegato, da un Ispettore scolastico e da un Capo di istituto di scuola secondaria nominati dal Provveditore agli studi.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti obbligati sono tenuti a presentare le proprie richieste e nei successivi trenta giorni il Provveditore trasmetterà il programma biennale provinciale al Ministero della pubblica istruzione.

Il programma biennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

Per il completamento di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, già ammessi a contributo statale a norma delle precedenti leggi, il programma biennale dovrà prevedere, con carattere di priorità, interventi diretti in capitale per la parte di spesa non assistita da contributo.

I lavori di completamento sono affidati in concessione agli Enti obbligati con le modalità di cui all'articolo 16.

Per il periodo 1969-71 si applicheranno, per la formazione e l'approvazione dei programmi, le norme di cui al Capo primo del presente titolo, mediante l'attuazione di un programma nazionale triennale, da approvarsi entro il 30 settembre 1968.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 12 nel testo approvato dalle Commisioni riunite del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 13, 14 e 15 non sono stati modificati.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

(*Affidamento in concessione delle opere*)

Gli Enti obbligati che intendono avvalersi della concessione delle opere di edilizia, di cui al presente titolo, ne fanno richiesta, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di approvazione del piano esecutivo annuale, di cui all'articolo 10.

La concessione è accordata, entro 30 giorni dalla richiesta, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentiti, per le opere di importo non superiore a 250 milioni, la Commissione di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e, per le opere di importo superiore, il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 25 della presente legge, quando concorrano le seguenti condizioni:

1) che l'Ente abbia presentato e motivato i propri fabbisogni a norma dell'articolo 9;

2) che dia assicurazione del rispetto dei programmi esecutivi e delle relative norme;

3) che fornisca garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione.

Nel caso che il termine, di cui al primo comma, sia trascorso senza che gli Enti obbligati abbiano fatto domanda di concessione, oppure nel caso che non concorrano le condizioni previste ai sensi del comma precedente, ovvero si sia verificata la decadenza della concessione, a norma del quinto comma dell'articolo 18, la concessione può essere accordata dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 25 della presente legge, all'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) o ad altri Enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica.

Il compenso agli Enti concessionari per spese generali di progettazione, oppure per spese relative all'appalto concorso, per direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, sarà determinato nelle seguenti misure, in rapporto all'ammontare totale dei lavori:

per opere fino all'importo di 50 milioni 9,00%

per opere da oltre 50 fino a 100 milioni 8,00%
per opere da oltre 100 fino a 250 milioni 7,00%
per opere da oltre 250 fino a 500 milioni 5,50%
per opere da oltre 500 fino a 750 milioni 4,50%
per opere da oltre 750 milioni fino a 1 miliardo 4,00%
per opere da oltre 1 fino a 2 miliardi 3,50%
per opere di importo superiore ai 2 miliardi . . . . . 3,00%.

Fino alla concorrenza dell'80 per cento del l'importo delle opere affidate in concessione, la somma relativa è corrisposta ratealmente agli Enti concessionari in base a certificati di pagamento, da emettersi dai competenti uffici del Genio civile, attestanti che le rate proposte trovano riscontro nello stato di avanzamento dei lavori, nei patti contrattuali e nelle previsioni dei relativi progetti approvati. La rata di saldo, pari al restante 20 per cento, sarà erogata in base al collaudo disposto dal Provveditore regionale alle opere pubbliche.

I pagamenti delle rate di acconto sono disposti dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, mediante visto di autorizzazione sui certificati come sopra emessi dagli uffici del Genio civile, escluso ogni altro atto a corredo prescritto dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Limitatamente al programma per il biennio 1967-1968 gli Enti obbligati con la richiesta, di cui all'articolo 12, dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi che precedono, se intendono eseguire le opere in concessione.

Le Commissioni VI e VII del Senato lo hanno così modificato:

ART. 16.

(*Affidamento in concessione delle opere*)

Gli Enti obbligati che intendono avvalersi della concessione delle opere di edilizia, di cui al presente titolo, ne fanno richiesta, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di approvazione del piano esecutivo annuale, di cui all'articolo 10.

La concessione è accordata, entro 30 giorni dalla richiesta, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentiti, per le opere di importo non superiore a 250 milioni, la Commissione di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e, per le opere di importo superiore, il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 25 della presente legge, quando concorrano le seguenti condizioni:

1) che l'Ente abbia presentato e motivato i propri fabbisogni a norma dell'articolo 9;

2) che dia assicurazione del rispetto dei programmi esecutivi e delle relative norme;

3) che fornisca garanzie di provvedere adeguatamente sul piano tecnico in entrambe le ipotesi previste dal primo comma del successivo articolo 18, sia nella fase di progettazione che in quella di esecuzione.

Nel caso che il termine, di cui al primo comma, sia trascorso senza che gli Enti obbligati abbiano fatto domanda di concessione, oppure nel caso che non concorrano le condizioni previste ai sensi del comma precedente, ovvero si sia verificata la decadenza della concessione, a norma del quinto comma dell'articolo 18, la concessione può essere accordata dal Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato di cui all'articolo 25 della presente legge, all'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) o ad altri Enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica.

Il compenso agli Enti concessionari per spese generali di progettazione, oppure per spese relative all'appalto concorso, per direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, sarà determinato nelle seguenti misure, in rapporto all'ammontare totale dei lavori:

per opere fino all'importo di 50 milioni 9,00%
per opere da oltre 50 fino a 100 milioni 8,00%
per opere da oltre 100 fino a 250 milioni 7,00%
per opere da oltre 250 fino a 500 milioni 5,50%
per opere da oltre 500 fino a 750 milioni 4,50%
per opere da oltre 750 milioni fino a 1 miliardo 4,00%
per opere da oltre 1 fino a 2 miliardi 3,50%
per opere di importo superiore ai 2 miliardi 3,00%

Fino alla concorrenza del 90 per cento dell'importo delle opere affidate in concessione, la somma relativa è corrisposta ratealmente agli Enti concessionari in base a certificati di pagamento, da emettersi dai competenti uffici del Genio civile, attestanti che le rate proposte trovano riscontro nello stato di avanzamento dei lavori, nei patti contrattuali e nelle previsioni dei relativi

progetti approvati. La rata di saldo, pari al restante 10 per cento, sarà erogata in base al collaudo disposto dal Provveditore regionale alle opere pubbliche.

I pagamenti delle rate di acconto sono disposti dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, mediante visto di autorizzazione sui certificati come sopra emessi dagli uffici del Genio civile, escluso ogni altro atto a corredo prescritto dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Limitatamente al programma per il biennio 1967-1968 gli Enti obbligati con la richiesta, di cui all'articolo 12, dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi che precedono, se intendono eseguire le opere in concessione.

SERONI. Noi voteremo contro gli emendamenti apportati dalle Commissioni del Senato perché riteniamo che le garanzie previste nell'articolo non appaiono le più adeguate allo scopo. Dopo gli incontri avvenuti fra i Comitati ristretti del Senato e della Camera, noi speravamo che i punti 2 e 3 fossero soppressi e che si stabilisse il rinvio dei punti controversi alla legge generale che regola l'attività dei Comuni e delle Provincie.

Non avendo ottenuto ciò, noi non insistiamo, ma votiamo contro l'articolo per sottolineare ancora una volta la necessità di garantire più ampiamente l'autonomia e la dignità degli Enti locali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 16 nel testo approvato dalle Commissioni riunite del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 17 non è stato modificato.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

ART. 18.

(*Progettazione delle opere in concessione*)

Gli Enti concessionari, di cui all'articolo 16, cureranno, nel caso in cui non si ricorra all'appalto concorso di cui all'articolo 23, la progettazione delle opere di edilizia scolastica direttamente o mediante affidamento a liberi prefessionisti.

Essi sono tenuti, in ogni caso, ad inoltrare i progetti all'autorità competente per l'approvazione secondo gli articoli 20 e 25, nel termine di 150 giorni dal ricevimento dell'avvenuta concessione.

Per i progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso, da espletare secondo le norme di bandi-tipo approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da bandire dall'Ente concessionario.

Il concorso deve essere espletato improrogabilmente entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul foglio degli annunzi legali della Provincia.

L'inosservanza dei termini, di cui ai precedenti commi, importa la decadenza della concessione.

Le spese per l'espletamento del concorso e quelle relative al progetto vincitore, debitamente documentate, sono messe a carico del costo delle opere.

Il progetto vincitore è approvato dall'autorità competente, di cui all'articolo 25, non oltre 30 giorni dalla ricezione del progetto medesimo.

La VI e la VII Commissione del Senato lo hanno così modificato:

ART. 18.

(*Progettazione delle opere in concessione*)

Gli Enti concessionari, di cui all'articolo 16, cureranno, nel caso in cui non si ricorra all'appalto concorso di cui all'articolo 23, la progettazione delle opere di edilizia scolastica direttamente o mediante affidamento a liberi professionisti.

Essi sono tenuti, in ogni caso, ad inoltrare i progetti all'autorità competente per l'approvazione secondo gli articoli 20 e 25, nel termine di 150 giorni dal ricevimento dell'avvenuta concessione.

Per i progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso, da espletare secondo le norme di bandi-tipo approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da bandire dall'Ente concessionario.

Il concorso deve essere espletato improrogabilmente entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul foglio degli annunzi legali della Provincia.

L'inosservanza dei termini, di cui ai precedenti commi, importa la decadenza della concessione.

Le spese per l'espletamento del concorso e quelle relative al progetto vincitore, debitamente documentate, sono messe a carico del costo delle opere.

Il progetto vincitore è approvato dall'autorità competente, di cui all'articolo 20, non oltre 30 giorni dalla ricezione del progetto medesimo.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 18 nel testo approvato dalle Commissioni riunite del Senato.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

ART. 19.

(*Progettazione delle opere in esecuzione diretta*)

Qualora si procede all'esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile, competente per territorio, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti. Per progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire si applicano i commi terzo, quarto, sesto e settimo dell'articolo che precede.

L'incarico ai liberi professionisti è conferito su designazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 14, quinto comma della presente legge.

Per l'affidamento dell'incarico si provvede direttamente da parte dell'Ufficio del Genio civile mediante convenzione da approvarsi, entro il termine di giorni 30, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo nella composizione di cui al successivo articolo 25, qualora l'importo superi la misura stabilita dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni.

Le convenzioni sono formulate sulla base di appositi disciplinari tipo. I compensi sono determinati in base alle disposizioni relative alle opere di conto dello Stato.

I progetti devono essere inoltrati per l'approvazione entro 150 giorni dal termine resosi utile per l'esecuzione diretta delle opere.

La VI e la VII Commissione del Senato lo hanno così modificato:

ART. 19.

(*Progettazione delle opere in esecuzione diretta*)

Qualora si proceda all'esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica, alla compilazione dei progetti provvedono gli uffici del Genio civile, competenti per territorio, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti. Per progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire si applicano i commi terzo, quarto, sesto e settimo dell'articolo che precede.

L'incarico ai liberi professionisti è conferito su designazione della Commissione provinciale, di cui all'articolo 14, quinto comma della presente legge.

Per l'affidamento dell'incarico si provvede direttamente da parte dell'Ufficio del Genio civile mediante convenzione da approvarsi, entro il termine di giorni 30, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo nella composizione di cui al successivo articolo 25, qualora l'importo superi la misura stabilita dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni.

Le convenzioni sono formulate sulla base di appositi disciplinari tipo. I compensi sono determinati in base alle disposizioni relative alle opere di conto dello Stato.

I progetti devono essere inoltrati per l'approvazione entro 150 giorni dal termine resosi utile per l'esecuzione diretta delle opere.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 19 nel testo approvato dalle Commissioni riunite del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 non sono stati modificati.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 33 nel seguente testo:

TITOLO II

EDILIZIA UNIVERSITARIA

CAPO I

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI

ART. 33.

(*Modalità per la formazione del programma*)

Il programma quinquennale è compilato sulla base dei piani prospettati da ciascuna Università o Istituto universitario e tenendo conto anche delle esigenze derivanti dall'istituzione di nuove Università, sentita una speciale Commissione, nonché, per quanto concerne i Collegi universitari, le Case dello studente ed altri servizi assistenziali universitari, il Comitato centrale delle Opere universitarie.

La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, presieduta da lui stesso o, per sua delega, da un Sottosegretario ed è composta dei seguenti membri:

il Direttore generale dell'istruzione universitaria;

il Presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

tre Rettori di Università;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;

quattro esperti indicati rispettivamente dalle Associazioni nazionali dei professori universitari di ruolo, dei professori universitari indicati, degli assistenti universitari e degli studenti universitari.

Il programma è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.).

Nel provvedimento di approvazione sono indicati gli importi delle spese e dei rispettivi contributi statali.

Per ciascun anno non possono essere destinate all'edilizia universitaria assistenziale ed agli impianti sportivi universitari somme superiori, rispettivamente, a 5.000 milioni e 1.000 milioni.

Per le necessità edilizie delle nuove Università è riservata una somma non inferiore al dieci per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 34, ivi comprese le quote di cui al comma precedente.

La VI e la VII Commissione del Senato lo hanno così modificato:

TITOLO II

EDILIZIA UNIVERSITARIA

CAPO I

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI

ART. 33.

(*Modalità per la formazione del programma*)

Il programma quinquennale è compilato sulla base dei piani prospettati da ciascuna Università o Istituto universitario e tenendo conto anche delle esigenze derivanti dall'istituzione di nuove Università, sentita una speciale Commissione, nonché, per quanto concerne i Collegi universitari, le Case dello studente ed altri servizi assistenziali universitari, il Comitato centrale delle Opere universitarie.

La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, presieduta da lui stesso o, per sua delega, da un Sottosegretario ed è composta dei seguenti membri:

il Direttore generale dell'istruzione universitaria;

il Presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

tre Rettori di Università;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;

quattro esperti indicati rispettivamente dalle Associazioni nazionali dei professori universitari di ruolo, dei professori universitari incaricati, degli assistenti universitari e degli studenti universitari.

Il programma è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.).

Nel provvedimento di approvazione sono indicati gli importi delle spese e dei rispettivi contributi statali.

Per ciascun anno non possono essere destinate all'edilizia universitaria assistenziale ed agli impianti sportivi universitari somme superiori, rispettivamente, a 5.000 milioni e 1.000 milioni.

Per le necessità edilizie delle nuove Università è riservata una somma non inferiore al dieci per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 34, ivi comprese le quote di cui al comma precedente.

Eventuali variazioni al programma saranno apportate seguendo la procedura prevista dal presente articolo.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 33 nel testo approvato dalle Commissioni riunite del Senato.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 34 nel seguente testo:

ART. 34.

(*Programmi quinquennali per le opere della edilizia universitaria - Stanziamenti per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1971*)

Negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è stanziata la somma di lire 41 miliardi 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 e di lire 42 miliardi 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 per contributi a favore delle Università e delle altre istituzioni di cui all'articolo 42 della presente legge.

Le opere edilizie necessarie alle esigenze delle stesse Università e altre istituzioni sono eseguite in base a programmi quinquennali secondo le norme contenute negli articoli 33 e 37.

La VI e la VII Commissione del Senato lo hanno così modificato:

ART. 34.

(*Programmi quinquennali per le opere della edilizia universitaria - Stanziamenti per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1971*)

Le opere edilizie necessarie alle esigenze delle stesse Università e altre istituzioni sono eseguite in base a programmi quinquennali secondo le norme contenute negli articoli 33 e 37.

Ai fini del primo programma quinquennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è stanziata la somma di lire 41 miliardi 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 e di lire 42 miliardi 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 per contributi a favore delle Università e delle altre istituzioni di cui all'articolo 42 della presente legge.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 34 nel testo approvato dalle Commissioni riunite del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 35 non è stato modificato. La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 36 nel seguente testo:

ART. 36.

(*Modalità per la proposta dei fabbisogni*)

Le Università e gli Istituti di cui all'articolo 42 debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine unico stabilito dal Ministero medesimo, il rispettivo piano quinquennale di opere di cui all'articolo 35, indicando le opere da realizzare secondo la graduatoria d'urgenza e accordando precedenza al completamento di singoli lotti funzionali di quelle già iniziate o parzialmente finanziate da precedenti leggi e, quando si tratti di costruzione di Istituti, concedendo preferenza agli edifici destinati a Istituti policattedra o a Dipartimenti.

Il piano quinquennale è accompagnato da idoneo atto di privati o da deliberazioni di Enti che abbiano assunto impegno a concorrere nella spesa per la realizzazione delle opere con la specifica indicazione della misura del concorso.

Il piano quinquennale viene trasmesso, previa approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Università. La relativa delibera e i verbali della discussione sono allegati ai programmi.

La VI e la VII Commissione del Senato lo hanno così modificato:

ART. 36.

(*Modalità per la proposta dei fabbisogni*)

Le Università e gli Istituti di cui all'articolo 42 debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine unico stabilito dal Ministero medesimo, il rispettivo piano quinquennale di opere di cui allo articolo 35, indicando le opere da realizzare secondo la graduatoria d'urgenza e accordando precedenza al completamento di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, già iniziati o parzialmente finanziati da precedenti leggi e, quando si tratti di costruzione di Istituti, concedendo preferenza agli edifici destinati a Istituti policattedra o a Dipartimenti.

Il piano quinquennale è accompagnato da idoneo atto di privati o da deliberazioni di Enti che abbiano assunto impegno a concorrere nella spesa per la realizzazione delle opere con la specifica indicazione della misura del concorso.

Il piano quinquennale viene trasmesso, previa approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Università. La relativa delibera e i verbali della discussione sono allegati ai programmi.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 36 nel testo approvato dalle Commissioni riunite del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 37 e 38 non sono stati modificati. La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 39 nel seguente testo:

CAPO II.

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

ART. 39.

(*Progettazione delle opere*)

Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui al successivo articolo 42 provvedono mediante pubblici concorsi o avvalendosi, per incarico direttamente conferito, di prestazioni di liberi professionisti, ovvero per spese il cui importo non ecceda i 100 milioni, a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi Consorzi edilizi universitari.

Per i progetti riguardanti interi istituti o complessi di maggiore rilevanza e comunque per opere di importo superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso. Nei casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad un intero comprensorio universitario, oppure si tratti di opere di importo superiore ad 1 miliardo di lire, il concorso sarà svolto in due gradi, costituiti da un primo concorso di idee, atte a promuovere l'impegno dei progettisti verso nuove strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico ed edilizio, e da un successivo concorso definitivo, da svolgere tra i concorrenti autori dei progetti ritenuti più idonei.

I concorsi di cui al precedente comma sono espletati in conformità a norme di bandi-tipo, approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Con tali norme sono, fra l'altro, determinati i termini di tempo relativi alla presentazione dei progetti e all'emissione del giudizio di merito; detti termini non dovranno complessivamente superare, per ogni grado di concorso, i 250 giorni.

La VI e la VII Commisione del Senato lo hanno così modificato:

CAPO II.

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

ART. 39.

(*Progettazione delle opere*)

Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui al successivo articolo 42 provvedono mediante pubblici concorsi o avvalendosi, per incarico direttamente conferito, di prestazioni di liberi professionisti, ovvero, per spese il cui importo non ecceda i 500 milioni, a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi Consorzi edilizi universitari.

Per i progetti riguardanti opere di importo superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso. Nei casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad un intero comprensorio universitario, oppure nei casi di particolare rilevanza urbanistica o ambientale il concorso sarà svolto in due gradi, costituiti da un primo concorso di idee, atte a promuovere l'impegno dei progettisti verso nuove strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico ed edilizio, e da un successivo concorso definitivo, da svolgere tra i concorrenti autori dei progetti ritenuti più idonei.

I concorsi di cui al precedente comma sono espletati in conformità a norme di bandi-tipo, approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Con tali norme sono, fra l'altro, determinati i termini di tempo relativi alla presentazione dei progetti e all'emissione del giudizio di merito; detti termini non dovranno complessivamente superare, per ogni grado di concorso, i 250 giorni.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 39 nel testo approvato dalle Commissioni riunite del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 non sono stati modificati. La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 47 nel seguente testo:

CAPO V.

ARTICOLAZIONE DEL PRIMO PROGRAMMA QUINQUENNALE

ART. 47.

Il programma quinquennale di cui al primo comma dell'articolo 34 sarà articolato in due distinte fasi: la prima per il biennio 1967-68, la seconda per il triennio 1969-71.

I piani relativi al biennio dovranno essere presentati al Ministro della pubblica istruzione dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per tali piani non si applicano le norme previste nei primi tre commi dell'articolo 37.

Sono ammissibili a contributo e possono essere inclusi nei piani di cui al secondo comma del presente articolo i completamenti di singoli lotti funzionali di opere comprese

nei piani di sistemazione edilizia precedentemente approvate dal Ministero della pubblica istruzione, che siano state parzialmente finanziate e progettate, nonché opere già realizzate o in corso di realizzazione con anticipazioni autorizzate dal Ministero medesimo. Per tali opere, le istituzioni di cui all'articolo 42 possono essere altresì autorizzate dal Ministro a compiere operazioni di anticipazione in attesa della erogazione dei contributi di cui all'articolo 43, anche ai fini dell'articolo 40.

Per la formazione del programma relativo al triennio la Commissione prevista dall'articolo 33 entrerà in funzione entro il 31 marzo 1968; entro tale termine le Università dovranno presentare i rispettivi piani.

Ai fini previsti dal presente titolo II ed in attesa dell'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti universitari, il Consiglio di amministrazione delle Università e Istituti di istruzione universitaria viene integrato con due professori di ruolo di Facoltà non rappresentate nel Consiglio stesso designati dal collegio dei Presidi di facoltà, su terne indicate dalla associazione dei professori di ruolo, nonché con un rappresentante dei professori aggregati, uno dei professori incaricati, uno degli assistenti di ruolo, uno degli studenti regolarmente iscritti ad uno dei due ultimi anni di corso, designati dalle rispettive associazioni. Per la formazione del programma di cui al comma quarto del presente articolo, il Consiglio di amministrazione perverrà alle sue decisioni dopo aver sentito i Consigli delle varie Facoltà per le questioni di loro interesse. A tale fine e in attesa dell'entrata in vigore di nuovi ordinamenti universitari, i Consigli di facoltà saranno integrati da un rappresentante rispettivamente dei professori incaricati, che sia provvisto di libera docenza, degli assistenti di ruolo e degli studenti, della Facoltà, designati dalle rispettive Associazioni.

I contributi previsti per il triennio dovranno essere destinati, per almeno due quinti, per le esigenze edilizie dei Dipartimenti.

La VI e la VII Commissione permanente del Senato lo hanno così modificato:

ART. 47.

(*Articolazione del primo programma quinquennale*)

Il programma quinquennale di cui al secondo comma dell'articolo 34 sarà articolato in due distinte fasi: la prima per il biennio 1967-68, la seconda per il triennio 1969-71.

I piani relativi al biennio dovranno essere presentati al Ministro della pubblica istruzione dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per tali piani non si applicano le norme previste nei primi tre commi dell'articolo 33 e, per i progetti già approvati, le norme previste nell'articolo 39.

Sono ammissibili a contributo e possono essere inclusi nei piani di cui al secondo comma del presente articolo i completamenti di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, compresi nei piani di sistemazione edilizia precedentemente approvati dal Ministero della pubblica istruzione, che siano stati parzialmente finanziati e progettati, nonché opere già realizzate o in corso di realizzazione con anticipazioni autorizzate dal Ministero medesimo. Per tali opere, le istituzioni di cui all'articolo 42 possono essere altresì autorizzate dal Ministro a compiere operazioni di anticipazione in attesa della erogazione dei contributi di cui all'articolo 43, anche ai fini dell'articolo 40.

Per la formazione del programma relativo al triennio la Commissione prevista dall'articolo 33 entrerà in funzione entro il 31 marzo 1968; entro tale termine le Università dovranno presentare i rispettivi piani.

Ai fini previsti dal presente titolo II ed in attesa dell'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti universitari, il Consiglio di amministrazione delle Università e Istituti di istruzione universitaria viene integrato con due professori di ruolo di Facoltà non rappresentate nel Consiglio stesso designati dal collegio dei Presidi di facoltà, su terne indicate dalla associazione dei professori di ruolo, nonché con un rappresentante dei professori aggregati, uno dei professori incaricati, uno degli assistenti di ruolo, uno degli studenti regolarmente iscritti ad uno dei due ultimi anni di corso, designati dalle rispettive associazioni. Per la formazione del programma di cui al comma quarto del presente articolo, il Consiglio di amministrazione perverrà alle sue decisioni dopo aver sentito i Consigli delle varie Facoltà per le questioni di loro interesse. A tale fine e in attesa dell'entrata in vigore di nuovi ordinamenti universitari, i Consigli di facoltà saranno integrati da un rappresentante rispettivamente dei professori incaricati, che sia provvisto di libera docenza, degli assistenti di ruolo e degli studenti della Facoltà, designati dalle rispettive Associazioni.

I contributi previsti per il triennio dovranno essere destinati, per almeno due quinti, per le esigenze edilizie dei Dipartimenti.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. La modificazione apportata al primo comma è direttamente connessa all'inversione dei commi dell'articolo 34.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo nel testo approvato dalle Commissioni riunite del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 non sono stati modificati.

La Camera dei Deputati aveva approvato l'articolo 60 nel seguente testo:

ART. 60

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Parimenti non avranno efficacia le norme che risultassero in contrasto con l'ordinamento delle Regioni e delle provincie a statuto speciale.

Le norme stabilite dalla presente legge che risultassero in eventuale contrasto con le leggi istitutive delle Regioni decadranno automaticamente all'atto in cui dette leggi saranno emanate.

La VI e VII Commissione permanente del Senato lo hanno così modificato:

ART. 60.

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Nelle Regioni a statuto speciale e nelle provincie di Bolzano e di Trento non avranno efficacia le norme della presente legge in contrasto con i rispettivi ordinamenti.

Le norme stabilite dalla presente legge che risultassero in eventuale contrasto con le leggi istitutive delle Regioni decadranno automaticamente all'atto in cui dette leggi saranno emanate.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 60 nel testo della VI e VII Commissione del Senato.

(*E' approvato*).

Gli articoli 61 e 62 e la tabella annessa al disegno di legge non sono stati modificati.

VALITUTTI. Per dichiarazione di voto desidero osservare che le variazioni apportate dalle Commissioni VI e VII del Senato sono insignificanti e non ne comprendo il perché. Comunque il profilo del disegno di legge resta identico, per cui noi non possiamo che rinnovare la nostra contrarietà per le stesse ragioni che abbiamo già ampiamente esposto nel corso della discussione che si è svolta in Aula.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge: « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 (*Modificato dalla VI e dalla VII Commissioni permanenti riunite del Senato*) (3509-*B*):

Presenti e votanti	46
Maggioranza	24
Voti favorevoli	31
Voti contrari	15

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione per l'VIII Commissione:

Achilli, Berté, Borghi, Buzzi, Caiazza, Calvetti, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Giomo, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Magrì, Mitterdorfer, Pitzalis, Racchetti, Reale Giuseppe, Romanato, Rosati, Scionti, Seroni, Tedeschi, Titimanlio Vittoria, Valitutti.

Hanno preso parte alla votazione per la IX Commissione:

Achilli, Alessandrini, Baroni, Beragnoli, Biagioni, Calvetti, Cottone, Degan, Di Vittorio Berti Baldina, Fracassi, Giorgi, Guariento, Lusoli, Napolitano Luigi, Natoli, Poerio, Ripamonti, Terranova Corrado, Todros.

Sono in congedo i deputati Fusaro *e* Savio Emanuela *per l'VIII Commissione, e i deputati* Bottari *e* Buzzetti *per la IX Commissione.*

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO